



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

AREA VI SERVIZIO VIABILITÀ

Numero 77 del 01-07-2026

OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA PER CASTELNUOVO LATO DESTRO DIREZIONE CIMITERO DA INGRESSO ENTE PARCO VEJO A CIV. 35. GIORNO 06.07.2026 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Vista** la richiesta promossa dalla proprietà dell'immobile sito in Sacrofano – Via Monte Grappa, 1 – assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7841 del 05.06.2026 nella quale era richiesta l'occupazione del suolo pubblico in Via M.te Grappa, 1 o, in alternativa, sulla via per Castelnuovo in prossimità del predetto immobile ai fini di trasloco da effettuarsi il giorno 06.07.2026;
- **Visto** che a fronte del sopralluogo operato da personale del Comando della Polizia Locale in data 01.07.2026 risulta necessario procedere all'emissione di una ordinanza di divieto di sosta in via per Castelnuovo dall'ingresso alla sede del Parco di Vejo fino al civ. 35, in modo da consentire al mezzo preposto al trasloco di posizionarsi senza recare intralcio alla circolazione stradale;
- **Valutata** la specificità della richiesta e la sua afferenza ad una situazione di indifferibilità;
- **visti** gli artt. 6 e 7 del D.Leg.vo n. 285, del 30.04.1992;
- **visti** gli art. 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

IL DIVIETO DI SOSTA

IN VIA PER CASTELNUOVO
(da ingresso Ente Parco di Vejo a civ. 35)
IL 06.07.2026
DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00
E COMUNQUE FINO A FINE LAVORO

La predetta limitazione sarà evidenziata sui luoghi sopra indicati con apposita segnaletica mobile a cura del richiedente e/o della ditta incaricata del lavoro.

Avverso i contravventori saranno applicate le sanzioni di legge, compresa la IL DEFERIMENTO ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA a norma dell'art. 650 del C.P.

Dovrà essere sempre consentito il transito dei mezzi di soccorso ed emergenza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Lazio oppure, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Comm. Capo P.L. dott. Aldo Padovani.

La presente oltre ad essere trasmessa all'ufficio Segreteria ai fini della massima divulgazione, è pubblicata sul sito web del Comune di Sacrofano e sulle piattaforme informative dell'Ente.

L'Ordinanza viene trasmessa:

- al Comando Stazione Carabinieri di Sacrofano;
- Servizio Ambiente;
- Richiedente.

Incaricato della vigilanza sull'esecuzione del provvedimento è il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale nelle funzioni attribuite dall'art. 12 del Codice della Strada e chiunque sia tenuto a farla osservare.

Lo stesso provvedimento ha validità per le date e gli orari sopraindicati.

Dall'entrata in vigore e fino a decadenza, sono revocate e/o derogate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Li, 01-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ALDO PADOVANI